

Delib. N. 52 del 30/12/2024

OGGETTO: PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE EX ART.20 C.1 D.LGS.175/2016 - ANNO 2023.

Relazionano sull'argomento il Sindaco e il Segretario Comunale che evidenziano come si tratti di un atto sostanzialmente ricognitivo;
Successivamente;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.);

Visto che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Atteso che il Comune di Germignaga, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società: – esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P.

“a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”;

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, “in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato” o “ per la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili”;

Rilevato che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., così come modificato dal D.Lgs. n. 100 del 16 giugno 2017, il Comune deve provvedere annualmente ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute, individuando quelle che devono essere alienate;

Rilevato altresì che, in ottemperanza all'art. 20 T.U.S.P. le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni e predispongono, qualora ricorrano le condizioni di legge, un piano di razionalizzazione;

Tenuto conto che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali, in sede di analisi, si rilevino una o alcune delle seguenti condizioni:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, T.U.S.P., sopra citato;
- b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

Considerato che il processo di razionalizzazione, nella sua formulazione straordinaria ma anche periodica, rappresenta il punto di sintesi di una valutazione complessiva della convenienza ad esternalizzare servizi e, comunque, a mantenere in essere partecipazioni societarie;

Rirchiamate le norme dell'ordinamento che disciplinano le funzioni ed i compiti dei comuni, l'organizzazione e le forme di gestione dell'attività dell'ente e dei servizi pubblici/di interesse generale ed in particolare:

- l'articolo 13 del D.Lgs 267/2000 che attribuisce al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, in particolare nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze e tramite forme sia di decentramento sia di cooperazione con altri comuni e con la provincia e,
- l'articolo 112 del D.Lgs. 267/2000, che prevede che gli enti locali, *nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali*”;

Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Atteso che i provvedimenti di cui all'art. 20, comma 1 e 2 T.U.S.P. – Razionalizzazione periodica delle partecipazioni – devono essere adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e trasmessi alla sezione di controlli della Corte dei Conti;

Atteso altresì che il predetto art. 20 al comma 7 prevede che la mancata adozione degli atti di ricognizione e razionalizzazione da parte degli enti locali comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000,00 ad un massimo di euro 500.000,00 salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente Sezione Giurisdizionale regionale della Corte dei Conti;

Richiamata la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 in data 30.12.2023 ad oggetto: “Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie ex art. 20 c. 1 D.Lgs. 175/2016 – anno 2022”;

Atteso che, ai fini de citato art. 20, è stato nuovamente effettuato l'esame ricognitivo delle partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti;

Dato atto che al 31.12.2023, il Comune di Germignaga possedeva le seguenti partecipazioni:

- partecipazioni dirette:
 - Società ALFA Srl – Quota di partecipazione 0,58733%
 - Acinque (ex ACSM-AGAM SPA) Quota di partecipazione 0,003%
- partecipazioni indirette
 - Prealpi Servizi Srl – Quota di partecipazione 1,67558%

Dato atto che il Comune di Germignaga con atto deliberativo di C.C.n.30/2020 ha aderito alla Società ALFA SRL, per la gestione del servizio idrico integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Varese assorbendo la quota della Società Verbano SpA;

Dato atto che la Provincia di Varese - Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale – con deliberazione del Consiglio n. 25 del 31.05.2017 hanno riconosciuto ad ASPEM SPA successivamente chiamata Acsm Agam SpA ora Acinque Tecnologie SpA, il titolo a proseguire nelle gestioni del servizio acquedotto, attualmente facenti capo alla società, fino alla naturale scadenza prevista per ciascuna di esse sulla base degli atti regolanti il rapporto con i singoli Comuni;

Dato atto inoltre che ai sensi dell'art.20 D.lgs.175/2016 "le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo un piano di riassetto per la loro razionalizzazione" e che tale adempimento ai sensi e per gli effetti dell'art.1, comma 5 del medesimo decreto non deve essere assolto per la partecipazione a Società quotate in borsa come risulta essere Acinque (ex ACSM-AGAM SPA);

Visto l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato A alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale prende atto della fusione di Verbano S.p.a. in Alfa S.r.l. e che quindi offre questa situazione:

- partecipazioni dirette: - Società ALFA SRL – Quota di partecipazione 0,58733% - Acinque (ex ACSM-AGAM SPA) – Quota di partecipazione 0,003%
- partecipazioni indirette: Prealpi Servizi Srl – Quota di partecipazione 1,67558%;

Visto il D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175;

Visto il parere espresso dal Revisore dei conti;

Acquisiti i pareri favorevoli ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, rispettivamente espressi:

- dal Responsabile dell'Area Affari Generali ordine alla regolarità tecnica;
- dal Responsabile dell'Area Finanziaria/servizio tributi in ordine alla regolarità contabile;

Richiamato l'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 (TUEL);

Con i seguenti voti espressi nei modi e termini di legge;

Consiglieri Presenti n:13

Favorevoli n:13

Astenuti n:0

Contrari n:0

DELIBERA

- 1) Di approvare la ricognizione e la revisione periodica delle partecipazioni possedute al 31.12.2023 dal Comune di Germignaga ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs.175/2016, nelle modalità indicate in premessa e secondo le schede di analisi approvate con deliberazione della Corte dei Conti, Sez. Aut. N. 19/SEZAUT/2017/INPR, allegate (Allegato A) al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.
- 2) Di dare atto che la revisione ordinaria di cui al punto 1, costituisce l'aggiornamento del Piano di razionalizzazione adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 30.12.2023 e che l'Ente ha messo in atto necessari procedimenti per il compimento delle determinazioni indicate.
- 3) Di trasmettere la presente deliberazione alla Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia e al Ministero dell'Economia ai sensi del D.Lgs.175/2016.

Infine,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerata l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto, affinché siano tempestivamente operative le attività di gestione conseguenti;

Visto l'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 (TUEL), che testualmente recita:
4. Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.

Con la seguente votazione espressa nei modi di legge:

Favorevoli n: 13
Astenuiti n: 0
Contrari n: 0

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

N. 52 Reg. Delib.

Letto il presente verbale di deliberazione, viene approvato e firmato come segue:

Il Presidente del Consiglio Comunale
Firmato digitalmente
F.to : ANFITEATRO ANTONIO

Il Segretario Comunale
Firmato digitalmente
F.to : Ottavio Verde

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 30/12/2024

- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
- Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Il Segretario Comunale
Firmato digitalmente
Ottavio Verde